



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 14/13 DEL 13.04.2023

---

**Oggetto:** Istituzione del codice regionale di esenzione E05 in attuazione dell'art. 8 comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e smi.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale premette che il comma 16 dell'art. 8 (Disposizioni in materia di sanità) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e ss.mm.ii., dispone che "dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15" del medesimo articolo di legge, ovvero spese per farmaci, così come precisate nel comma 10, prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche, ivi comprese cure termali e fisiokinesiterapia, "i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184".

L'Assessore riferisce che, allo stato attuale, non sono pervenute indicazioni dal Ministero della Salute inerenti l'istituzione di un nuovo codice di esenzione valido sul territorio nazionale per la fattispecie in oggetto, ovvero l'estensione a tale categoria di utenti di un codice già in essere.

L'Assessore ricorda, inoltre, che i minori di 6 anni privi di sostegno familiare rientrano nell'esenzione di cui al codice esistente E01 "Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro".

Al fine di dare attuazione alla disposizione di legge di cui all'art. 8, comma 16, delle legge n. 537 /1993, verificata la tabella "A.3 Codici di esenzione vigenti in Regione Sardegna" di cui al "Disciplinare Tecnico Flussi Informativi Sanitari Versione 3.0", allegato alla determinazione del Direttore generale della Sanità n. 1472/28454 del 12.12.2022, l'Assessore ritiene opportuno prevedere l'individuazione della tipologia di esenzione per reddito denominata "E05 – Minorenni privi di sostegno familiare" per i maggiori di 6 anni e minori di 18 anni "privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184".

L'affidatario cui compete l'onere assistenziale del minore dovrà presentare, al fine del godimento della suddetta esenzione, presso gli uffici distrettuali della Azienda sanitaria locale territorialmente competente, la necessaria documentazione, consistente nella copia del documento di identità del



minore, ovvero, in alternativa, nella copia del permesso di soggiorno, cedolino o attestato nominativo rilasciato dalla Questura, nonché il provvedimento del tribunale dei minori e la documentazione che attesti la condizione giuridica del minore e la titolarità dell'affidatario alla tutela del minore stesso.

Il diritto all'esenzione E05 decade al compimento del 18° anno di età, oppure al venire meno delle condizioni di assenza del sostegno familiare, nonché al momento della cessazione dell'iscrizione del minore al Servizio sanitario regionale, cessazione che l'affidatario dovrà tempestivamente comunicare agli uffici distrettuali della Azienda sanitaria locale competente.

Conseguentemente all'istituzione del predetto codice E05, si provvederà all'aggiornamento del "Disciplinare Tecnico Flussi Informativi Sanitari", nonché del Sistema informativo regionale, in coerenza con quanto contenuto nella presente deliberazione.

Agli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al codice di esenzione E05, si provvederà a valere sul Fondo sanitario regionale, stanziato sul capitolo di spesa SC05.0001 del bilancio regionale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone:

- di istituire il codice di esenzione "E05 – Minorenni privi di sostegno familiare" per i maggiori di 6 anni e minori di 18 anni "privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184";
- di stabilire che, al fine del godimento dell'esenzione E05, l'affidatario, cui compete l'onere assistenziale del minore, deve presentare, presso gli uffici distrettuali dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, la necessaria documentazione consistente nella copia del documento di identità del minore, ovvero, in alternativa, nella copia del permesso di soggiorno, cedolino o attestato nominativo rilasciato dalla Questura, nonché il provvedimento del tribunale dei minori e la documentazione che attesti la condizione giuridica del minore e la titolarità dell'affidatario alla tutela del minore stesso. Il diritto all'esenzione E05 decade al compimento del 18° anno di età, oppure al venir meno delle condizioni di assenza del sostegno familiare, nonché al momento della cessazione dell'iscrizione del minore al Servizio sanitario regionale, cessazione che l'affidatario dovrà tempestivamente comunicare agli uffici distrettuali dell'Azienda sanitaria locale competente;
- di stabilire che le prestazioni di cui al codice di esenzione E05 saranno erogati con oneri a



- carico del Fondo sanitario regionale - capitolo di spesa SC05.0001;
- di disporre l'aggiornamento della tabella "A.3 Codici di esenzione vigenti in Regione Sardegna" di cui al "Disciplinare Tecnico Flussi Informativi Sanitari Versione 3.0", in coerenza con quanto contenuto nella presente deliberazione;
  - di dare mandato alla Direzione generale della Sanità per l'adozione degli eventuali adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
  - di dare mandato alle Aziende sanitarie locali per l'adozione degli eventuali adempimenti necessari di competenza per l'attuazione della presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di istituire il codice alfanumerico di esenzione denominato "E05 – Minorenni privi di sostegno familiare" quale esenzione per reddito, per i maggiori di 6 anni e minori di 18 anni "privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184";
- di stabilire che, al fine del godimento dell'esenzione E05, l'affidatario, cui compete l'onere assistenziale del minore, deve presentare, presso gli uffici distrettuali dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, la necessaria documentazione consistente in copia del documento di identità del minore, ovvero, in alternativa, copia del permesso di soggiorno, cedolino o attestato nominativo rilasciato dalla Questura, nonché il provvedimento del tribunale dei minori e la documentazione che attesti la condizione giuridica del minore e la titolarità dell'affidatario alla tutela del minore stesso. Il diritto all'esenzione E05 decade al compimento del 18° anno di età, oppure al venire meno delle condizioni di assenza del sostegno familiare, nonché al momento della cessazione dell'iscrizione del minore al Servizio sanitario regionale, cessazione che l'affidatario dovrà tempestivamente comunicare agli uffici distrettuali dell'Azienda sanitaria locale competente;
- di stabilire che le prestazioni di cui al codice di esenzione E05 saranno erogati con oneri a



- carico del Fondo sanitario regionale - capitolo di spesa SC05.0001;
- di disporre l'aggiornamento della tabella "A.3 Codici di esenzione vigenti in Regione Sardegna" di cui al "Disciplinare Tecnico Flussi Informativi Sanitari Versione 3.0", in coerenza con quanto contenuto nella presente deliberazione;
  - di dare mandato alla Direzione generale della Sanità per l'adozione degli eventuali adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
  - di dare mandato alle Aziende sanitarie locali per l'adozione degli eventuali adempimenti necessari di competenza per l'attuazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**Il Vicepresidente**

Giuseppe Fasolino